



DECRETO N. 25

in data 19 febbraio 2021

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villetta

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con

efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali*”;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e*

del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»»;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 30 gennaio 2021, *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 12 febbraio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”*;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 19 febbraio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 40” riferito alla settimana 8 – 14 febbraio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- in Piemonte, dal 11 gennaio 2021 si registra un andamento stazionario dell'epidemia COVID-19, con una media di 732 nuove diagnosi confermate al giorno;
- il 18 febbraio, a livello regionale, sono stati osservati 940 casi, pari a un tasso di incidenza di 117 casi x 100.000 abitanti; la variazione percentuale calcolata tra due periodi consecutivi di sette giorni (12.2 - 18.2 vs 5.2 - 11.2) risulta pari a -0.9%; la riduzione si osserva in tutte le province a eccezione di quella Biella e del Verbano – Cusio – Ossola (VCO) che presentano un incremento rispettivamente del 23% e del 66% rispetto alla settimana precedente; nel

VCO, si osserva anche un tasso di incidenza settimanale di 194 casi x 100.000 abitanti, significativamente più alto del tasso regionale (117 casi x 100000 abitanti); il 48% dei casi riguarda il distretto di Domodossola, con una concentrazione di segnalazioni in Val Vigizzo, in particolare nei comuni di Re, Monte Cretese, Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, che complessivamente mostrano un tasso di incidenza di 14 casi per mille abitanti;

- tra questi, Re è il comune nel quale sono stati osservati il maggior numero di nuovi casi (39 dal 01 al 19 febbraio) e dove si calcola un valore nettamente superiore del tasso di incidenza anche rispetto ai comuni limitrofi: negli ultimi sette giorni raggiunge i 52 casi per 1.000 abitanti
- il quadro complessivo dell'andamento epidemiologico dell'epidemia in Piemonte è di sostanziale stabilità, con un'incidenza (114 casi per 100.000 abitanti) che risulta lievemente ridotta rispetto alla settimana precedente (117 casi per 100.000 abitanti);

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020, "Approvazione delle indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero", la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, non sono applicate alla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2021;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 19

febbraio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto in particolare di quanto riportato nel report settimanale Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 8 – 14 febbraio 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, indica come sia indispensabile procedere a particolari misure di contenimento, proponendo:

- l'applicazione per il Comune di Re delle misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- la sospensione di tutte le attività didattiche per i Comuni della Val Vigezzo;
- il monitoraggio quotidiano mediante contact tracing per i Comuni della Val Vigezzo (distretto di Domodossola, Azienda Sanitaria Locale VCO);
- il monitoraggio quotidiano mediante contact tracing per la Azienda Sanitaria Locale di Biella.

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

SENTITO il Ministro della salute;

SENTITO il Prefetto del Verbano Cusio Ossola;

OTTENUTA l'intesa con il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola e con i Sindaci dei Comuni della Val Vigezzo interessati dal presente provvedimento;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) a decorrere dalle ore 18.00 del 20 febbraio 2021 e sino al 26 febbraio 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, nel territorio del Comune di Re, sito nella provincia del Verbano Cusio Ossola, si applicano le misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

- 2) a decorrere dalle ore 18.00 del 20 febbraio 2021 e sino al 26 febbraio 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette, siti nella provincia del Verbano Cusio Ossola, sono adottate le seguenti misure:
- a) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza anche le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;
 - b) sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché le scuole dell'infanzia, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;
 - c) nelle scuole di ogni ordine e grado dei predetti Comuni:
 - le attività di laboratorio sono sospese;
 - resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
- 3) le Aziende Sanitarie Locali competenti devono disporre il monitoraggio quotidiano mediante contact tracing per i Comuni della Val Vigizzo e della Provincia di Biella;
- 4) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 20 febbraio 2021 sino al 26 febbraio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio

Visto

Il Direttore della Giunta regionale